*www.adapt.it*, 12 luglio 2010

# L'anacronismo dell'artigiano di fatto alla luce delle nuove norme in materia di prevenzione

di Silvana Toriello

**L'artigiano di fatto**

Da diversi decenni la questione circa la possibilità di annoverare tra gli artigiani anche coloro che, pur non risultando iscritti all'albo delle imprese artigiane, svolgano di fatto, personalmente ed abitualmente, un'attività oggettivamente artigianale, costituisce una *vexata quaestio*, nell'ambito della quale l'Inail ritiene che l'obbligo assicurativo dell'artigiano sia fondato non tanto sull'elemento formale della iscrizione (o meno) all'albo delle imprese artigiane, quanto sulla situazione sostanziale presente nel caso concreto.
La circolare fondamentale sul tema è la n. 80 del 23 novembre 2004 in cui l'Inail ribadisce che, ferma restando l'impossibilità dell'istituto di effettuare inquadramenti discordanti con la classificazione aziendale disposta dall'Inps, tuttavia, non si può escludere che, in relazione ad altri aspetti di propria competenza, l'Inail medesimo possa effettuare proprie, autonome valutazioni finalizzate alla corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione antinfortunistica, valutando l'attività concretamente svolta dall'artigiano di fatto in quanto tale e non come titolare d'impresa.
In buona sostanza, l'istituto, superando lo stesso dettato normativo di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 38/2000, ritiene di potere autonomamente stabilire la natura artigiana di una impresa indipendentemente dal fatto che la medesima sia come tale classificata all'Inps e sia iscritta nell'albo delle imprese artigiane della CCIAA. Precisa, in proposito, l'Inail che è possibile che il titolare dell'impresa non artigiana, sia obbligato all'assicurazione quale artigiano di fatto, fermo restando – ai fini della determinazione del premio ordinario – l'inquadramento settoriale dell'impresa nella gestione tariffaria individuata in base alla classificazione Inps. Aggiunge, ulteriormente, l'istituto a titolo esemplificativo, che è artigiano di fatto il titolare dell'impresa edile con dipendenti – inquadrata dall'Inps nel settore industria – il quale, oltre ad occuparsi degli aspetti organizzativi dell'impresa, svolge personalmente ed abitualmente opera manuale nell'ambito dell'impresa stessa. Analogamente, è artigiano di fatto il titolare dell'autoscuola con dipendenti – inquadrata dall'Inps nel settore terziario – che, oltre a gestire l'impresa, svolge abitualmente l'attività di istruttore di guida. Ai fini dell'assicurazione antinfortunistica, infatti, le situazioni ora descritte sono sostanzialmente identiche a quella del titolare delle corrispettive imprese (edile o autoscuola) inquadrate nell'artigianato.

**La nota n. 9045 del 7 ottobre 2009**

Con questa nota l'istituto ha sintetizzato le linee guida per l'assicurabilità dell'imprenditore artigiano e precisato che laddove dovesse permanere incertezza circa la ricorrenza dell'obbligo assicurativo eventuali accertamenti che dovessero essere condotti sulle ditte interessate, dovranno in particolare individuare: i beni strumentali effettivamente utilizzati; le eventuali lavorazioni rischiose effettuate nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa, compresi l'uso di macchine, apparecchi ed impianti, i lavori di costruzione di opere edili, di trasporto, deposito, carico/scarico

delle materie prime e dei prodotti finiti nonché i lavori di impiego di sostanze o di prodotti infiammabili, tossici, corrosivi e caustici;i limiti e le specifiche finalità dell'uso dell'autovettura. Sono state poi riassunte le linee di indirizzo vigenti in tema di obbligo assicurativo per gli imprenditori artigiani nonché per l'artigiano di fatto ed enucleati esempi di quesiti posti sulla specifica materia relativamente alla necessità di verificare se, nell'ambito del ciclo produttivo della ditta artigiana, sussista una delle attività protette che integrano il requisito oggettivo necessario per assicurare l'imprenditore artigiano, con particolare riguardo a: uso di macchine, apparecchi ed impianti di cui all'art.1, comma 1, del d.P.R. n. 1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni, anche qualora macchine, apparecchi ed impianti siano impiegati in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'impresa, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento;lavorazioni oggettivamente pericolose, anche in assenza dell'uso di macchine, apparecchi o impianti, con specifico riferimento alle fattispecie previste nell'art. 1, comma 3, numeri 1, 7, 8, 10 e 13 del d.P.R. n. 1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni, cui si rinvia.
In linea generale, precisa l'Istituto in detta nota, occorre tenere presente che è difficile escludere la presenza di attività protette di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 1124/1965 nel ciclo produttivo dell'impresa artigiana e, dunque, negare l'insorgenza dell'obbligo assicurativo per l'imprenditore artigiano che partecipa al lavoro manuale della sua impresa. Sono stati, poi, elencati alcuni casi concreti sui quali l'Istituto medesimo si è espresso anche con specifico riferimento all'artigiano di fatto figura di cui è stata ribadita la attuale vigenza.

**Le nuove norme in materia di prevenzione**

L'art. 21 del d.lgs. n. 81/2008, contenente le *Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi*, secondo la versione originaria, disponeva al comma 1 che:
«1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali».
L'art. 21, così come modificato dal d.lgs. n. 106/2009 recita invece:
«1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali».
Il d.lgs. n. 106/2009 ha integrato in particolare il comma 1 dell'articolo 21aggiungendo nello stesso che gli obblighi di cui alle lettere a) b) e c) già indicati nel d.lgs. n. 81/2008 devono intendersi a carico, oltre che dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile e dei lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile., anche a carico dei coltivatori diretti del fondo, dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, degli artigiani e dei piccoli commercianti mentre è stata confermata la facoltà da parte di tutti questi, già espressa nel comma 2 nella versione originaria, per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria e la partecipazione a corsi di formazione specifici in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incentrati sui rischi propri delle attività lavorative svolte. Con il d.lgs. n. 106/2009 sono state inoltre confermate le disposizioni già contenute nell'allegato XVII ed inerenti la verifica che il committente deve effettuare prima di affidare dei lavori in appalto sia alle imprese che ai lavoratori autonomi e con esso è stato ribadito che il lavoratore autonomo fra i requisiti tecnico-professionali, dei quali deve dimostrare al committente il possesso, vi è quello della sua formazione e della sua sorveglianza sanitaria se richieste dal d.lgs. n. 81/2008.
L'allegato XVII si riferisce alla verifica della idoneità tecnico professionale che il committente è tenuto a fare nei confronti dei lavoratori autonomi quando vanno ad operare nel settore dei cantieri temporanei o mobili, essendo l'allegato stesso richiamato nell'ambito dell'art. 90 comma 1, lett. *a*, del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 che riguarda appunto tali cantieri temporanei o mobili ma, per quanto si può leggere nell'art. 26 comma 1. lett. *a*, inserito nel Titolo I dello stesso decreto, che invece riguarda tutti i tipi di attività lavorative, si attende che un apposito d.P.R. fissi, su proposta della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, le modalità per la verifica tecnico professionale dei lavoratori autonomi in qualunque settore lavorativo vanno ad operare.
Le disposizioni di cui all'art. 21 comma 1 sono dotate di sanzioni nei confronti degli inadempienti, sanzioni previste dall'art. 60 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e fissate nell'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli obblighi di cui al comma 1, lett. *a* (uso delle attrezzature di lavoro conformi al Titolo III) e comma 1, lett. *b* (uso dei dispositivi di protezione individuale) e nella sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione degli obblighi di cui comma 1 lett., *c* (utilizzo della tessera di riconoscimento).
La violazione di cui al comma 2 non è invece provvista di copertura sanzionatoria.
La mancata verifica della idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi se agli stessi sono affidati dei lavori nei cantieri temporanei o mobili comporta a carico del committente per cui viene realizzata l'opera o del responsabile dei lavori una sanzione prevista dall'art. 157 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. fissata nell'arresto da due a quattro mesi o nell'ammenda da 1000 a 4800 euro mentre la mancata verifica da parte del committente datore di lavoro della idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nel caso di lavori affidati in appalto in altri settori di attività lavorative, è prevista dall'art. 55 dello stesso d.lgs. ed è fissata anche essa nell'arresto da due a quattro mesi o nell'ammenda da 1000 a 4800 euro.
Per quanto riguarda, infine, gli adempimenti a carico delle società per esse, se i soci prestano la loro attività lavorativa per conto delle società stesse, valgono tutte le considerazioni finora svolta qualunque sia la loro natura giuridica e qualunque sia la loro entità e ciò è comprensibile se solo si

pensa che, secondo quanto indicato nell'art. 2 comma 1, lettera *a*, d.lgs. n. 81/2008 riportante la definizione di lavoratore, una società è equiparata ad una organizzazione di lavoro nella quale un socio è individuato come datore di lavoro e gli altri soci sono equiparati ai lavoratori subordinati.

**Conclusioni**

Alla luce della nuova disciplina sopravvenuta in materia di prevenzione, ad avviso di chi scrive, la figura dell'artigiano di fatto esce un po' indebolita dal quadro complessivo.
Se, infatti, non sono veri e propri artigiani, dovrebbero essere dei lavoratori autonomi.
Ma i lavoratori autonomi sono esclusi dalla tutela Inail fatto salvo l'artigiano com'è noto ed i lavoratori parasubordinati che sono altra cosa.
La perplessità nasce dalla singolarità di una tutela apprestata ad un soggetto di cui non è chiaro il ruolo né la definizione giuridica. Riceve tutela al pari dell'artigiano regolarmente iscritto all'albo pur non essendo in concreto un vero e proprio artigiano.
Concretamente non sussiste un meccanismo di verifica che funga da stimolo al soggetto in questione perché elida in fretta la situazione di incertezza. Esprime, peraltro, una sorta di anacronismo nel panorama complessivo del mondo imprenditoriale la cui concreta operatività andrebbe ridimensionata e resa residuale e transitoria.
Sarebbe, ad avviso di chi scrive, opportuna una rivisitazione della materia dell'artigiano di fatto a oggi in Inail che, tenendo conto delle norme sopravvenute in materia di prevenzione, ridisciplini la tutela della specifica figura, magari inserendo vincoli o paletti di tipo temporale, scaduti i quali, in assenza di iscrizione all'albo, si rende necessario appurare esattamente chi è il soggetto che si ha di fronte per tutte le conseguenze del caso.
Solo per tal via l'assicurazione antinfortunistica può svolgere a sostegno del lavoro artigianale un ruolo moderno di ausilio ad una tutela efficace ed effettiva a sostegno di questo tipo di lavoratore contro l'infortunio sul lavoro e/o la malattia professionale.

***Silvana Toriello***
Dirigente Inail